



COMUNE DI MONTAGNAREALE

(Provincia di Messina)

ORDINANZA SINDACALE n. 43 del 29.09.2012

OGGETTO: Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.04.3006 n 152 e ss. mm. e ii.-

IL SINDACO

PREMESSO che con provvedimento n°28 del 03 aprile 2012 il soggetto attuatore dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Siciliana ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1, dell'OPCM n°3887/2010, intervento sostitutivo per la durata massima di 30 gg dalla notifica per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso i siti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento dell'ATO ME 2 S.p.A. inadempiente, di cui fa parte anche nella qualità di socio questo Comune;

CHE l'ATO ME 2 SpA in liquidazione, con nota prot. 2323 del 27.02.2012 ha fatto presente di non poter garantire il servizio per mancanza di liquidità, dovuta ai pignoramenti di creditori diversi ed ha, quindi invitato i Comuni ad attivarsi onde evitare che la sospensione del servizio per mancato pagamento delle spettanze dovute, possa arrecare nocimento alla pubblica salute e provocare emergenze igienico-sanitarie;

CHE con Ordinanza Sindacale n°21 de'1/06/2012 integrata per la durata dell'efficacia con la successiva n°22 fino al 30/09/2012 coincidente con la data della gestione dell'ATO2 come stabilito dall'art19, comma 2bis della L.R. n°9 dell'8/04/2010;

CHE il Presidente della Regione Siciliana in funzione di Commissario delegato per l'emergenza Rifiuti in Sicilia ha emanato l'Ordinanza Commissariale n°110 del 19 settembre 2012 con la quale " al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti; ... omissis... sino all'avvio operativo della nuova società -SRR- e comunque non oltre i termini della gestione Commissariale, dispone che: " i soggetti a qualsiasi titolo già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti o comunque nella stessa coinvolti devono assicurare l'integrale prosecuzione del servizio";

CHE questo Comune con nota prot.5169 del 26/09/2012 inoltrata anche via fax ha richiesto all'ATO-ME2 spa se è in condizioni di svolgere il servizio di gestione integrata dei rifiuti a far data del 1.10.2012 e ha richiesto altresì se è stato definito l'iter di pignoramento verso i Comuni soci nella qualità di terzi pignorati da parte della ditta Caruter srl, nota a tutt'oggi senza riscontro;

VISTO il provvedimento del Giudice del Tribunale di Patti, dell'esecuzione mobiliare con il quale rinvia la causa di pignoramento verso terzi promossa dalla Caruter srl all'udienza del 25.10.2012;

CHE il mancato svolgimento del servizio con la conseguenza permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta, allocati lungo le vie e le piazze dei centri urbani, che si presenteranno stracolmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e

che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determinerà formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza e che ha determinato la emanazione dell'Ordinanza Sindacale n° 21/2012 ex art. 191 D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm. ed ii.;

CHE l'ASP 5 di Messina Dipartimento di Prevenzione Distretto di Patti, con nota prot. 691/UCIP del 31.05.2012, evidenziava una situazione di antigiene del territorio a causa del mancato ritiro dei RSU;

CHE i detti processi degenerativi sono accelerati dalle temperature in rialzo, e quindi si creerebbero pericolose condizioni per la salute dei cittadini;

CONSIDERATO che si rende necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

VISTO l'art.191 del DLGS n°152/2006 il quale stabilisce che "qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente , e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. omissis.....";

VISTO, altresì, l'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000,n.°267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n°92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n°125;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n°115/2011;

RAVVISATO che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente;

RITENUTO, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovessero verificarsi i presupposti,per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n°152/2006 previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi, anche nel rispetto delle garanzie di cui sopra, onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra , possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

RITENUTO,altresì,doversi derogare,per i motivi sopra detti, alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirreno Ambiente s.r.l. ex comma 3 del già citato art.191 del d.lgs.n.° 152/2006;

CHE i rifiuti da conferire non sono pericolosi in quanto individuati dall'art. 6 del D.M. 27.09.2010, contraddistinti dal codice CER 200301 "rifiuti solidi urbani" e codice CER 200303 "rifiuti dalla pulizia stradale", provenienti da questo Comune;

CHE il rapporto contrattuale già formalizzato ai sensi dell'art.11, comma 13 del D.Lgs. N°163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che

regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

CHE i predetti rapporti e gli interventi devono continuare come già programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario, affinché questo ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

CHE alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall'incasso della T.I.A. dai soggetti passivi;

VISTO, altresì, l'art. 13 della legge regionale n°7/92 e ss.mm. e ii.

VISTO il parere dell'ASP 5 di Messina Dipartimento di Prevenzione Distretto di Patti protocollo n° 691/UCIP del 31.05.2012 previsto dal comma 3 del sopra citato art. 191 del D. Lgs 152/2006 acclarato al protocollo del Comune al n° 2908/2012;

VISTO l'art.32, 3° comma della legge 833/78;

VISTO l'art.40 della L.R. N°30/93;

VISTO il Decreto dell'Assessore alla sanità della Regione Siciliana n°13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

ORDINA

- 1) Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti-S.R.R.-, così come dettato dall'Ordinanza Commissariale Regionale n° 110/2012 nelle premesse richiamata;
- 2) Derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del concorrente in particolare del D. Lgs n° 163/2006 e autorizzazione regionale di conferimento;
- 3) Affidare alla Ditta Dusty s.r.l. – via IX Strada, 12 – Zona Industriale – Catania, ditta già individuata nella precedente Ordinanza Sindacale n°21/2012 e alle condizioni in essa contenuti a decorrere dall'1.10.2012;
- 4) Alla Tirreno Ambiente S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Messina via Mario Aspa n° 7, lo smaltimento con decorrenza dall'1.10.2012, in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs.n°.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza.
- 5) Il rapporto contrattuale già formalizzato ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 caratterizzato da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;
- 6) I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di

Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n°267.

- 7) Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.I.A dai soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O.ME2 S.p.A., inadempiente.
- 8) I responsabili delle PP.OO. dell'area tecnica ed economica- finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
- 9) Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n°163/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'Ambito (ATO ME2 S.p.a.), nonché al Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Sicilia.
- 10) Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N°92/2008 convertito nella legge n°125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza,
- 11) Notificare copia della presente:
 - all'ATO ME2 S.p.a.;
 - alle Ditte Dusty srl e Tirrenoambiente SpA;
 - alla locale stazione dei carabinieri;
 - al Comandante dei Vigili Urbani;
 - all'Azienda sanitaria provinciale n°5 di Messina - Distretto di Patti.
 - Alla Procura della Repubblica di Patti.

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a Sua Eccellenza il Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, lì 29 settembre 2012

IL SINDACO
F.to (Dott. Ing. Anna Sidoti)